

Stampa dei registri Iva
Entro 90 gg dal termine di scadenza del modello Redditi

Con la risoluzione n. 46 del 10/04/2017, l’Agenzia delle entrate, nel fornire chiarimenti in ordine alla archiviazione delle fatture cartacee (i.e. analogiche) ha ricordato che ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Tale riferimento è valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.

Esempio:

- a) Contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1.2016- 31.12.2016): conservazione documenti fiscali entro il 31.12.2017 (3° mese successivo al 30/9/2017);
- b) Contribuente con periodo d’imposta a cavallo (1.7.2015 - 30.6.2016): conservazione documenti fiscali di detto periodo entro il 30.6.2017 (3° mese successivo al 31/3/2017).

Il direttore responsabile
Dr. Lelio Cacciapaglia